permettono di ottimizzare i processi interni, con ricadute positive in termini di efficienza e riduzione dei costi; in terzo luogo, una maggiore disponibilità di informazioni consente di contrastare in modo più efficace le frodi.

Oltre a rilevare i benefici potenziali, l'indagine ha messo in rilievo anche alcune possibili criticità, come la possibilità di ottenere effetti potenzialmente discriminatori attraverso la profilazione e la valutazione del rischio dei singoli clienti, nonché problemi di *cyber security*, particolarmente delicati in virtù della natura delle informazioni di carattere finanziario, oltre che personale.

È emerso altresì che le imprese stanno mettendo in atto due tipi di risposte alle sfide poste dalla rivoluzione digitale e dai *big data*: da un lato, la consapevolezza di un certo ritardo nello sfruttamento dei dati a disposizione le incentiva ad attrezzarsi per far fronte ai profondi cambiamenti del contesto competitivo, anche attraverso la richiesta dell'intervento dei *policy maker* e delle autorità di settore affinché sia garantita l'uniformità delle regole e delle condizioni del confronto competitivo (*level playing field*). Dall'altro, l'indagine ha rilevato una ricerca di "protezione" da parte degli operatori già presenti sui mercati interessati, al fine di conseguire l'accesso ai dati a disposizione delle grandi piattaforme, considerate potenziali concorrenti in grado di assumere rapidamente posizioni di rilievo grazie alla capacità di elaborazione dei *big data* di cui dispongono.

La conclusione dell'indagine è prevista nel 2019.

L'attività di enforcement

Abusi e Intese

Gare pubbliche

La lotta ai cartelli negli appalti pubblici (*bid rigging*) rappresenta da tempo una priorità nell'attività dell'Autorità. La rilevanza degli interventi in tale ambito è data dal fatto che, attraverso la propria azione di *enforcement*, l'Autorità, oltre a ristabilire le condizioni per un corretto confronto competitivo fra le imprese, a beneficio della concorrenza, contribuisce anche al perseguimento di altri benefici, quali il risanamento e il contenimento della spesa pubblica.

Da un lato, quindi, la repressione delle pratiche collusive nell'ambito delle gare pubbliche tutela lo svolgimento delle dinamiche competitive nei diversi mercati e permette al processo selettivo di individuare le imprese più efficienti dall'altro, riduce la spesa pubblica e consente alle amministrazioni di utilizzare le risorse risparmiate per politiche redistributive volte alla riduzione delle disuguaglianze o per incentivare processi di sviluppo economico.

In questa prospettiva, nel corso del 2018 l'Autorità ha avviato 3 istruttorie nei confronti di imprese sospettate di aver costituito cartelli

finalizzati a influenzare l'esito di procedure a evidenza pubblica.

Una prima istruttoria, nel settore della vigilanza privata[66], è volta ad accertare se le imprese coinvolte, in sede di partecipazione a varie gare d'appalto relative ai servizi di vigilanza per la pubblica amministrazione, abbiano tenuto comportamenti collusivi per evitare il confronto diretto in gara servendosi, in maniera del tutto ingiustificata, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)[67].

Una seconda istruttoria è stata avviata nei confronti di una pluralità di società[68] con l'obiettivo di verificare se le stesse abbiano coordinato il loro comportamento nella presentazione delle offerte nella gara indetta da Consip S.p.A. per la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di ripartirsi i servizi oggetto di procedura[69].

Una terza istruttoria è stata avviata dall'Autorità al fine di verificare se le società[70] fornitrici di servizi per AMA S.p.A., azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, abbiano posto in essere un'intesa collusiva al fine di alterare la normale dialettica concorrenziale nelle gare per la fornitura dei servizi di trasporto e smaltimento/recupero di determinate tipologie di rifiuti[71].

La mancata presentazione di offerte per le procedure di gara bandite nel corso del 2018 ha avuto come effetto quello di costringere AMA ad acquistare i medesimi servizi a condizioni economiche più onerose: la società ha infatti fatto ricorso a una procedura a trattativa privata che l'ha portata a concludere contratti di fornitura a prezzi più elevati con le stesse società che, in RTI o individualmente, già fornivano i servizi oggetto di gara.

L'ambito delle gare pubbliche, oltre a essere messo a rischio dal comportamento anticoncorrenziale di imprese che vi partecipano con l'obiettivo di indirizzare l'esito finale a loro vantaggio, può essere interessato anche da comportamenti abusivi messi in atto dalla società uscente allo scopo di impedire o rinviare lo svolgimento della procedura a evidenza pubblica.

In questa ottica, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti della Società SAD, concessionaria del trasporto pubblico locale extra-urbano a Bolzano, per accertare se essa abbia posto in atto comportamenti che

[66] Le società Parti del procedimento sono: società Coopservice S.coop.p.A., Allsystem S.p.A., Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A. e le sue controllanti SKIBS S.r.l. e Biks Group S.p.A., Italpol Vigilanza S.r.l. e la sua controllante MC Holding S.r.l., Sicuritalia S.p.A. e la sua controllante Lomafin SGH S.p.A.

[67] I821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA.

[68] Le società oggetto di istruttoria sono: società Com Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Sintesi S.p.A., Adecco Formazione S.r.l., Archè s.c.a.r.l., CSA Team S.r.l., Nier Ingegneria S.p.A., Projit S.r.l., Igeam S.r.l., Igeamed S.r.l., Igeam Academy S.r.l., STI S.p.A., Exitone S.p.A., Informa S.r.l. e GlOne S.p.A.

[69] I822 - CONSIP/GARA SICUREZZA E SALUTE 4.

[70] In particolare, si tratta delle società Herambiente S.p.A. e la sua controllante Hera S.p.A., Linea Ambiente S.r.l e la sua controllante Linea Group Holding S.p.A., A2A S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Sogliano Ambiente S.p.A. e CORE - Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.

[71] I831 - GARE AMA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.

possano essere ricondotti a un abuso di posizione dominante[72].

In particolare, SAD avrebbe posto in essere una strategia continuata, volta a ritardare o impedire - non inviando informazioni indispensabili - il completamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano degli elaborati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extra-urbano su gomma.

In considerazione del fatto che l'ostacolo allo svolgimento della procedura di aggiudicazione avrebbe potuto comportare un ritardo nell'apertura del confronto competitivo nel mercato rilevante, arrecando un danno ai potenziali concorrenti di SAD e ai consumatori finali, in termini di qualità del servizio offerto, l'Autorità, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, ha disposto anche l'avvio del procedimento cautelare ritenendo sussistere, nel caso di specie, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90.

A seguito dell'avvio dell'istruttoria, SAD ha trasmesso le informazioni necessarie all'espletamento della gara, facendo venir meno l'esigenza di adozione di misure cautelari.

L'Autorità, infine, ha avviato un'istruttoria anche nel settore del trasporto ferroviario, allo scopo di verificare se la società Ferrovie delle Stato S.p.A. (FS), e le sue controllate (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A.), abbiano posto in essere un abuso di posizione dominante in relazione all'affidamento diretto a Trenitalia dei servizi ferroviari di trasporto pubblico passeggeri di interesse regionale e locale da parte della Regione Veneto[73].

L'istruttoria è tesa a verificare se le società in questione abbiano adottato, tra il 2015 e il 2017, una strategia complessa finalizzata a sfruttare indebitamente la posizione di monopolio legale, detenuta da RFI sulla rete ferroviaria, al fine di preservare la posizione di *incumbent* detenuta da Trenitalia; in particolare, quest'ultima ha beneficiato, nel 2016, di un affidamento diretto dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale da parte della regione Veneto, dopo che la stessa Regione, nel 2013, aveva avviato la procedura di disdetta del contratto di servizio con Trenitalia per affidare il servizio con gara.

L'importanza delle gare è stata sottolineata più volte dall'Autorità anche in occasione della propria attività di *advocacy*: se da un lato, infatti, occorre vigilare affinché le imprese non vanifichino, con il loro comportamento, i benefici legati al processo selettivo delle procedure a evidenza pubblica, dall'altro occorre che anche le amministrazioni pubbliche ripongano fiducia in tale strumento e facciano ampio ricorso alle gare per individuare le imprese più efficienti sul mercato.

[72] A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO.

[73] A519 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO NEL VENETO.

L'Autorità ha ribadito, attraverso una segnalazione[74], l'invito alle amministrazioni pubbliche a fare ricorso alle procedure a evidenza pubblica, in luogo degli affidamenti diretti, per selezionare le imprese cui viene affidata in concessione la gestione di beni e servizi. In particolare, l'Autorità ha sottolineato come l'ampiezza e la durata delle concessioni debbano essere connesse alle esigenze di natura tecnica ed economica e strettamente commisurate al tipo e alla durata degli investimenti realizzati dal gestore; inoltre, ha messo in evidenza la necessità di evitare il ricorso a criteri di selezione basati sull'anzianità acquisita o, più in generale, a criteri che attribuiscano una preferenza al gestore uscente; allo stesso tempo, ha stigmatizzato il ricorso a proroghe o a procedure di rinnovo automatico. Poiché, infatti, la concessione è un istituto tipico di mercati in cui è possibile solo la concorrenza "per il mercato", attribuire una posizione privilegiata a una sola impresa - benché selezionata con gara - per periodi eccessivamente lunghi, rischia di pregiudicare lo sviluppo di imprese concorrenti e, da ultimo, il buon funzionamento del mercato, a danno sia dei consumatori che delle stesse amministrazioni.

Per questo motivo, l'Autorità ha concluso la segnalazione formulando alcune proposte di modifica della normativa vigente e alcune raccomandazioni alle amministrazioni concedenti, allo scopo di garantire un maggior confronto concorrenziale tra le imprese e di migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini.

Abuso di prezzo nel settore farmaceutico

Un altro ambito di intervento con rilevanti ricadute sulla collettività - e, in particolare, su una parte della collettività che si trova in condizioni di elevata vulnerabilità, come nel caso dei soggetti affetti da patologie - è stato quello relativo al settore farmaceutico.

In particolare, nel corso del 2018 l'Autorità ha concluso un procedimento nei confronti di Aspen Pharma Trading Ltd[75] - società di diritto irlandese appartenente all'omonimo gruppo sudafricano e titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci a marchio Aspen distribuiti in Europa - per inottemperanza a un precedente provvedimento del settembre 2016[76]. In quell'occasione, la multinazionale farmaceutica era stata sanzionata dall'Autorità, per abuso di posizione dominante, con una multa da oltre 5 milioni di euro, per aver fissato prezzi iniqui con rincari fino al 1500% per alcuni farmaci salvavita e insostituibili, destinati ai pazienti onco-ematologici, soprattutto bambini e anziani.

All'esito del procedimento di inottemperanza, nel mese di aprile 2018 Aspen e AIFA hanno raggiunto un nuovo accordo finalizzato alla definizione

[74] AS1550 - CONCESSIONI E CRITICITÀ CONCORRENZIALI.

[75] A480B - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN-INOTTEMPERANZA.

[76] A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN.

dei prezzi dei farmaci antitumorali. L'Autorità ha valutato che i prezzi di alcuni farmaci antitumorali distribuiti in Italia da Aspen, definiti sulla base della regolazione vigente, sono stati ridotti da un minimo del 29% a un massimo dell'82% e che l'applicazione di tali prezzi avrà efficacia retroattiva a partire dalla data in cui è stata accertata la natura abusiva dei vecchi prezzi (29 settembre 2016), decidendo di chiudere il procedimento con l'accertamento dell'ottemperanza alla sua decisione.

Ad avviso dell'Autorità, il caso Aspen è emblematico nel dimostrare come l'attuale disciplina del processo di negoziazione del prezzo dei farmaci (Delibera CIPE 3/2001) venga a creare uno squilibrio fra AIFA e le società farmaceutiche, a tutto favore di queste ultime. Anche laddove, infatti, la trattativa fra AIFA e l'impresa farmaceutica non giunga a un accordo, il farmaco viene comunque inserito nella fascia di prezzo libero (c.d. fascia C), facendo salva la posizione commerciale sul mercato italiano dell'impresa farmaceutica (ancorché senza rimborso da parte del SSN). Allo stesso tempo, gli oneri economici dell'acquisto finiscono per gravare interamente sui pazienti, ovvero su fondi regionali non rientranti nel fondo sanitario nazionale.

A ciò si aggiunge che l'attuale quadro regolamentare favorisce la sussistenza di una marcata asimmetria informativa, a vantaggio dell'industria farmaceutica, nella definizione delle variabili di costo rilevanti; tale asimmetria può essere utilizzata dalle case farmaceutiche per incrementare in modo del tutto ingiustificato il prezzo di un farmaco già in commercio (o per definire un nuovo prezzo di un farmaco in fase di prima immissione), a scapito dei pazienti.

In questa prospettiva, l'Autorità ha valutato positivamente alcune disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, che mirano a riequilibrare le asimmetrie di potere contrattuale fra AIFA e le case farmaceutiche. Il riferimento è, in particolare, alla norma che prevede l'adozione di un decreto ministeriale che detti nuovi criteri di negoziazione dei prezzi dei farmaci (art. 1, comma 553), e a quella che, contestualmente, ha previsto la possibilità per l'AIFA di riavviare la negoziazione con l'azienda titolare di un farmaco - prima della scadenza dell'accordo esistente con la stessa - in relazione a possibili aumenti dei ricavi totali dovuti all'incremento dell'utilizzo del farmaco, ovvero a un peggioramento del rapporto costo/beneficio rispetto ad altri farmaci presenti sul mercato (art. 1, comma 554).

L'Autorità auspica che la futura disciplina sia in grado di rimuovere le distorsioni sopra richiamate, con conseguenti benefici per il Sistema Sanitario Nazionale e per i consumatori.

Abusi e mercati in via di liberalizzazione

L'Autorità si è da sempre mostrata particolarmente attenta ai mercati in fase di liberalizzazione; più volte, infatti, l'Autorità è dovuta intervenire

con i propri strumenti di *enforcement* laddove il delicato passaggio da un contesto monopolistico, o oligopolistico, a uno più aperto alla concorrenza è stato rallentato o impedito dal comportamento anticoncorrenziale degli *incumbent*. Se, infatti, i processi di liberalizzazione, da un lato, producono benefici per i consumatori e per i concorrenti nuovi entranti, dall'altro comportano l'erosione delle rendite di posizione delle imprese che si trovavano in precedenza in posizione dominante e che, per questo motivo, cercano di opporsi a tali processi.

Uno dei mercati che recentemente è stato maggiormente toccato da processi di liberalizzazione è quello della vendita di energia elettrica; tale processo, come già anticipato, porterà, nel 2020, alla fine del mercato di maggior tutela, interessando diversi milioni di persone. Per questo motivo, l'Autorità ha posto nel 2018, un'attenzione particolare alle dinamiche concorrenziali fra gli operatori di mercato di questo settore.

In questa ottica, l'Autorità ha sanzionato le imprese del gruppo Enel[77] e quelle del gruppo ACEA[78] per condotte abusive restrittive della concorrenza nel mercato della vendita di energia elettrica nelle aree nelle quali detti gruppi di imprese ne gestivano anche la fase della distribuzione.

La gestione della rete locale di distribuzione attribuiva, a tali gruppi di imprese, il compito di fornire nelle stesse aree anche il servizio di maggior tutela, vale a dire il servizio di vendita di energia elettrica a condizioni regolate che, a partire dal 1° luglio 2020, sarà sostituito con un unico mercato nazionale della vendita di energia elettrica completamente liberalizzato. Proprio la possibilità di fornire il servizio di maggior tutela a un determinato gruppo di clienti ha permesso alle imprese del gruppo Enel e del gruppo ACEA di implementare una dichiarata politica di "traghettamento" di tale clientela verso contratti del libero mercato, attraverso lo sfruttamento illegittimo di prerogative irreplicabili da parte dei concorrenti. Sia nel caso di Enel che in quello di ACEA, tale politica si è basata sull'acquisizione, da parte delle imprese del gruppo che vende energia sul mercato libero, di dati relativi ai soggetti già serviti in maggior tutela, allo scopo di selezionare quelli più appetibili in termini di consumi, caratteristiche di affidabilità creditizia e altre informazioni sensibili, non accessibili ai concorrenti; i clienti così selezionati sono stati poi oggetto di offerte per il passaggio sul mercato libero.

Lo scopo di tali condotte è stato quello di escludere dal mercato i venditori non integrati, i quali, pur non possedendo le stesse prerogative, necessitano anch'essi di accedere al bacino della clientela tutelata, che rappresenta ancora oltre la maggioranza dei clienti domestici e dei clienti non domestici in bassa tensione.

[77] A511 - ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA.

[78] A513 - ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA.

Tali attività sono state ritenute dall'Autorità in grado di annullare i benefici del processo di liberalizzazione che porterà i clienti del mercato tutelato sul mercato libero, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di fornitori e di offerte.

Per rafforzare l'efficacia del proprio intervento, l'Autorità, nel corso del 2018 ha affiancato all'attività di *enforcement* antitrust nel mercato della vendita di energia elettrica, anche interventi in applicazione delle norme di tutela dei consumatori.

In particolare, l'Autorità ha sanzionato le società Switch Power s.r.l.[79] e Union s.r.l.[80], attive nella fornitura di energia elettrica, oltre all'impresa individuale Prima Consulenza[81], che forniva presunti servizi di consulenza nel settore energetico, per aver posto in essere comportamenti volti alla conclusione di contratti a distanza, mediante *teleselling*, in assenza di consenso da parte dei consumatori e sulla base di informazioni ingannevoli od omissive in ordine all'identità della società e alla natura dei servizi offerti (vedi *infra*).

Un altro intervento di *enforcement* dell'Autorità in mercati che si stanno progressivamente aprendo alla concorrenza, è quello che ha permesso di accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante posto in essere dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) nei mercati nazionali dei servizi di intermediazione dei diritti d'autore e della tutela dal plagio[82].

L'Autorità ha verificato nel corso dell'istruttoria che SIAE, in posizione dominante nei suddetti mercati, ha posto in atto una serie di condotte anticoncorrenziali nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, degli utilizzatori delle opere tutelate dal diritto d'autore e nei confronti delle *collecting* estere.

Infine, un altro comparto ancora caratterizzato da dinamiche concorrenziali rallentate dalla presenza di imprese in monopolio o, comunque, in posizione dominante, è quello dei trasporti marittimi. L'Autorità pone pertanto una particolare attenzione allo sviluppo delle dinamiche competitive nei mercati che attengono al trasporto marittimo di merci e persone, allo scopo di disincentivare le imprese in posizione dominante dall'attuazione di pratiche anticoncorrenziali che potrebbero minare lo sviluppo concorrenziale.

In questa prospettiva, l'Autorità ha concluso un'istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti di Moby S.p.A. (Moby) e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN), società entrambi appartenenti a Onorato Armatori S.p.A. (quindi considerate come un unico attore sul mercato)

[79] PS10998 - SWITCH POWER-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE.

[80] PS11172 - UNION-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE.

[81] PS11140 - PRIMA CONSULENZA-ADDEBITO PRESTAZIONI NON RICHIESTE.

[82] A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE.

e attive nel mercato dei servizi di linea di trasporto marittimo di merci su alcune tratte che collegano il Nord Sardegna con il Nord Italia, il Nord Sardegna con il Centro Italia e il Sud-Sardegna con il Centro-Italia[83].

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato che le due società Moby e CIN - in posizione dominante sulle linee commerciali prima citate - hanno posto in essere una multiforme strategia aggressiva costituita da condotte di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica loro clienti, con la finalità di escludere i nuovi entranti Grimaldi Euromed S.p.A. e Grandi Trasporti Marittimi S.p.A. nei mercati rilevanti dei trasporti marittimi sulle rotte interessate; tale esclusione, ad avviso dell'Autorità, ha avuto come effetto, fra gli altri, quello di impedire o comunque limitare la riduzione dei prezzi del servizio di trasporto di merci sulle rotte interessate dai comportamenti abusivi.

Il ruolo delle associazioni di categoria nelle collusioni

Nel più generale ambito delle collusioni e dei cartelli, può verificarsi che l'associazione di categoria cui appartengono le stesse imprese svolga un ruolo di coordinamento delle strategie sanzionate dall'Autorità. In due istruttorie concluse nel 2018, l'Autorità ha avuto modo di accertare tale coinvolgimento.

Il primo dei due casi riguarda un'intesa restrittiva della concorrenza che ha coinvolto nove *captive banks* e due associazioni di categoria[84] (Assofin e Assilea) volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nell'ambito della vendita di automobili dei relativi Gruppi di appartenenza, attraverso finanziamenti dalle stesse banche[85].

L'istruttoria avviata dall'Autorità ha svelato l'esistenza di un'intesa orizzontale segreta, basata su un intenso scambio, bilaterale e multilaterale e anche in sede associativa, di informazioni concorrenzialmente sensibili che, per un lungo periodo, ha permesso alle Parti di eliminare, nella sostanza, l'incertezza in merito alla determinazione della strategia commerciale di ciascuna delle società coinvolte.

Il cartello ha beneficiato dell'attività svolta dalle associazioni di categoria, che hanno raccolto e divulgato informazioni sensibili sotto il profilo antitrust allo scopo di aumentare ulteriormente la trasparenza nel mercato della vendita di auto attraverso i finanziamenti erogati dalle *captive banks*.

Il secondo caso di intesa che ha visto coinvolta un'associazione di imprese è stata l'istruttoria avviata nei confronti della Federazione

[83] A487 - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA.

[84] In particolare, le Parti oggetto del procedimento sono state: Banque PSA Finance S.A., Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A. (ora Opel Finance S.p.A.), Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque S.A., Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH e Daimler, nonché le associazioni Assofin e Assilea.

[85] I811 - FINANZIAMENTI AUTO.

Italiana Giuoco Calcio (FIGC); quest'ultima è stata appunto qualificata come associazione di imprese, ai fini antitrust, per aver adottato una serie di disposizioni regolamentari, ritenute restrittive della concorrenza, in relazione all'esercizio dell'attività di determinate categorie professionali operanti nel settore (quali i direttori sportivi, i collaboratori della gestione sportiva, gli osservatori calcistici e i *match analyst*)[86].

L'Autorità ha ritenuto che le infrazioni accertate fossero in grado di restringere la concorrenza attraverso il contingentamento del numero di operatori che possono ambire a svolgere le attività professionali in questione, senza che sussistessero giustificazioni oggettive, con l'effetto di ostacolare l'accesso di nuovi operatori nel mercato, precludendo una maggiore differenziazione dell'offerta.

Nel corso del 2018, l'Autorità è intervenuta anche nel settore delle telecomunicazioni, avviando un'istruttoria finalizzata a verificare se i principali operatori telefonici abbiano, anche tramite l'associazione di categoria Assotelecomunicazioni - Asstel, coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati della telefonia fissa e mobile, a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall'articolo 19-quinquiesdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*, convertito dalla l. n. 172/2017)[87].

In particolare, le Parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile.

Al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l'Autorità ha adottato misure cautelari urgenti, intimando agli operatori di sospendere l'attuazione dell'intesa oggetto di indagine e di definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti. Le misure cautelari, dopo il confronto con le Parti, sono state confermate

L'offerta di servizi attraverso le nuove tecnologie

L'Autorità vigila con particolare attenzione sui mercati di servizi che beneficiano della diffusione delle nuove tecnologie digitali; in tali mercati, infatti, l'attuazione di strategie anticoncorrenziali da parte degli *incumbent*, che mirano a mantenere la propria rendita di posizione, può limitare l'ingresso di nuovi e più efficienti operatori e restringere le opzioni

[86] I812 - F.I.G.C. REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO, COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA, OSSERVATORE CALCISTICO E MATCH ANALYST.

[87] I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA.

di scelta dei consumatori.

Uno dei nuovi mercati in cui l'Autorità è intervenuta nel corso del 2018 è quello della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi, vale a dire quell'attività che mette in contatto gli utenti del servizio di trasporto taxi con i fornitori di tale servizio. In particolare, l'Autorità ha concluso due istruttorie nei confronti delle principali cooperative e società di radiotaxi attive a Roma[88] e Milano[89], in relazione alla presenza di clausole di non concorrenza negli atti disciplinanti i rapporti tra le predette società e i tassisti a loro aderenti[90].

Tali clausole, vincolando ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità (in termini di corse) a una singola piattaforma chiusa, hanno prodotto un consistente e duraturo effetto cumulativo di blocco nel mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e a Milano, ostacolando la concorrenza effettiva e potenziale. In particolare, tali clausole hanno disincentivato l'ingresso nel mercato rilevante di un nuovo operatore, quale Mytaxi, riducendo la concorrenza tra piattaforme chiuse e aperte. In questo modo è stato ostacolato lo sviluppo di assetti di mercato più efficienti e concorrenziali, a danno dei tassisti e dei consumatori finali.

Una terza istruttoria è stata avviata successivamente nei confronti della Società Cooperativa Taxi nella città di Torino ed è ancora in corso[91].

Anche in questo caso, il procedimento è finalizzato a verificare se la Società Cooperativa Taxi Torino abbia abusato della sua posizione dominante, inserendo nel suo statuto il divieto, per gli iscritti alla cooperativa, di avvalersi simultaneamente di piattaforme concorrenti (come quella della segnalante MyTaxi) per l'incrocio domanda/offerta di taxi. La violazione del divieto viene sanzionata con l'esclusione del socio o dell'utente.

In considerazione della gravità dei comportamenti posti in essere, idonei a ostacolare il lancio e lo sviluppo dell'*app* MyTaxi nel Comune di Torino, l'Autorità ha, altresì, disposto l'adozione di misure cautelari al fine di impedire il protrarsi delle condotte ritenute abusive.

La crescente importanza assunta dai canali di vendita digitali[92] ha portato l'Autorità a concludere, nel corso del 2018, un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo MCZ[93], attive nel settore della

[88] I801A - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - ROMA.

[89] I801B - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - MILANO.

[90] Nel caso di Roma (I801A), l'istruttoria è stata avviata nei confronti delle società Radiotaxi 3570 Società Cooperativa ("Radiotaxi 3570"), Cooperativa Pronto Taxi 6645 Società Cooperativa ("Pronto Taxi 6645"), Samarcanda Società Cooperativa ("Samarcanda"); nel caso di Milano (I801B), l'istruttoria è stata avviata nei confronti delle società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa ("Taxiblu"), Yellow Tax Multiservice S.r.l. ("Yellow Tax") e Autoradiotassi Società Cooperativa ("Autoradiotassi").

[91] A521 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO.

[92] Secondo i dati forniti da Confcommercio, nel 2017 l'*e-commerce* in Italia ha raggiunto un valore pari a 24 miliardi di euro, con una crescita media del 19% annuo fra il 2005 e il 2017, tanto da arrivare a rappresentare il 6% del totale delle vendite *retail* (con punte del 31% nel settore del turismo). Confcommercio, *Il negozio nell'era di internet*, Roma, 12 aprile 2018.

[93] Si tratta, in particolare, delle società Zanette Group S.p.A., MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l.

distribuzione *online* di apparecchiature per il riscaldamento e la cottura a legna e a pellet[94].

L'istruttoria è stata avviata per verificare l'eventuale esistenza di intese restrittive della concorrenza, in relazione alle politiche commerciali adottate dalle società in questione, consistenti, in particolare, nell'imposizione di prezzi minimi di vendita (c.d. RPM) e di altre restrizioni di natura territoriale slegate da giustificazioni di natura qualitativa.

Nel corso del procedimento le Parti hanno presentato impegni[95], ai sensi dell'art. 14-ter della l. 287/1990, ritenuti soddisfacenti dall'Autorità che, pertanto, ha deciso di chiudere l'istruttoria senza l'accertamento dell'infrazione.

Sempre con riferimento alla distribuzione *online*, è stata avviata un'istruttoria nei confronti della società TicketOne S.p.A. per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* (concerti *pop* e *rock*)[96]. In particolare, TicketOne S.p.A. avrebbe attivato una strategia escludente per vincolare alla propria piattaforma di *ticketing* i più importanti organizzatori di eventi di musica *live* in Italia, precludendo, in questo modo, alle piattaforme di *ticketing* concorrenti l'accesso ai biglietti per i concerti.

Ad avviso dell'Autorità, la strategia abusiva potrebbe danneggiare anche i consumatori finali, in quanto, ostacolando la presenza sul mercato degli operatori concorrenti, TicketOne S.p.A. può praticare prezzi per la pre-vendita dei biglietti degli eventi di musica *live* superiori a quelli concorrenziali e limitare le possibilità di scelta dei consumatori tra i diversi fornitori dei servizi di *ticketing*.

Nell'ambito dello sviluppo delle reti per la diffusione di nuove tecnologie nel settore delle telecomunicazioni, l'Autorità ha concluso con l'accettazione degli impegni un procedimento avviato nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.[97], in relazione a un accordo di co-investimento, sottoscritto dalle Parti, per la costruzione di una rete di telecomunicazioni fisse in fibra ottica (FTTH) destinata alla copertura di 29 tra le principali città italiane, mediante la società comune Flash Fiber S.r.l..

Ad avviso dell'Autorità, l'accordo, in quanto stipulato fra i due principali operatori verticalmente integrati operanti nel settore, avrebbe potuto consentire loro di coordinare le proprie strategie relative alle reti fisse a banda larga e ultralarga, riducendo così l'intensità della competizione statica e dinamica all'interno dell'intero settore.

[94] I813 - RESTRIZIONE ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE.

[95] In estrema sintesi, le Parti si sono impegnate a non imporre e, per un periodo di due anni, a non consigliare alla propria rete di distributori il rispetto di prezzi di vendita per i propri prodotti; non limitare ingiustificatamente la promozione e la vendita *online* dei propri prodotti al solo territorio italiano; non applicare, in chiave discriminatoria e anticoncorrenziale, le garanzie convenzionali riconosciute.

[96] A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI.

[97] I799 - TIM-FASTWEB-REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA.

Con gli impegni accolti dall'Autorità, Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. hanno modificato diverse parti dell'accordo sottoscritto e hanno introdotto alcune misure tese a impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra le Parti mediante Flash Fiber S.r.l..

Altri interventi

L'Autorità, nel corso del 2018, è intervenuta anche nel mercato dei servizi di rifornimento di carburante per aeromobili presso l'aeroporto di Bergamo, avviando un procedimento per presunto abuso di posizione dominante nei confronti della società Sacbo - Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e di Levorato Marcevaggi S.r.l..[98]

In particolare, secondo quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, Sacbo, da un lato, avrebbe riservato a Levorato Marcevaggi, titolare del deposito, l'utilizzo in via esclusiva del deposito stesso e, conseguentemente, il monopolio delle attività connesse, mentre, la stessa Levorato Marcevaggi, dall'altro, avrebbe posto in essere un abuso della propria posizione dominante attraverso ripetuti rifiuti alle richieste di accesso al deposito formulate dai concorrenti, allo scopo di mantenere la propria posizione di sostanziale monopolio anche nel mercato a valle dell'*into plane*.

Nel corso dell'istruttoria, Levorato Marceviaggi e Sabco hanno presentato impegni che l'Autorità ha ritenuto complessivamente idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del procedimento; l'istruttoria si è pertanto conclusa senza l'accertamento dell'infrazione.

Un'altra istruttoria è stata avviata nei confronti delle tre società (GE, Siemens, Philips) attive in Italia nella produzione di apparecchiature di diagnostica per immagini. In particolare, il procedimento è volto a verificare se le tre società abbiano posto in essere delle condotte finalizzate a ostacolare l'ingresso e la permanenza nell'attività di manutenzione di soggetti indipendenti, precludendo, in tal modo, la possibilità di risparmiare alle strutture sanitarie e, in particolar modo, al Servizio Sanitario Nazionale.

Nel settore finanziario, l'Autorità ha avviato un'istruttoria per presunte condotte abusive della società Monte Titoli, appartenente al gruppo London Stock Exchange Group Holdings Italia, finalizzata a verificare se la società abbia posto in essere condotte abusive nel settore del *post-trading* finanziario dove, attraverso le attività di regolamento (*settlement*) svolte dalla Monte Titoli sulla piattaforma europea Target 2 Securities (T2S), si perfezionano gli scambi di strumenti finanziari effettuati sulle borse valori.

In particolare, la politica di prezzo applicata ai servizi di *settlement* da Monte Titoli parrebbe favorire la stessa società nell'offerta a valle dei propri servizi della custodia finanziaria, svantaggiando gli analoghi servizi

[98] A507 - SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO.

offerti da altri istituti finanziari.

Infine, si evidenzia che l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, avviato su istanza del consorzio Bancomat, volto all'ottenimento della modifica degli impegni assunti in un precedente procedimento avente a oggetto la definizione delle commissioni interbancarie multilaterali (MIF - *Multilateral Interchange Fee*), applicabili alle operazioni di pagamento c.d. *Bill Payments*[99].

I nuovi impegni presentati da Bancomat hanno previsto l'applicazione di MIF dedicate ai *Bill Payments* (ossia il pagamento tramite carta di moduli e/o ricevute, quali, ad esempio, i bollettini, emessi da un soggetto terzo creditore) che hanno portato a sensibili riduzioni delle commissioni interbancarie applicabili alle operazioni di pagamento interessate. Detti impegni sono stati valutati positivamente dall'Autorità, che li ha resi pertanto vincolanti.

Controllo delle concentrazioni

L'Autorità ha, fra le proprie competenze, quella di valutare se le operazioni di concentrazione che le vengono notificate, *ex* art. 6 della l. 287/90, portano alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato nazionale. Tale compito risulta essere assai delicato, in quanto se, da un lato, è necessario evitare che le operazioni di concentrazione conducano a una struttura in cui elevate quote di mercato si concentrino nelle mani di pochi operatori, dall'altro è importante che in un tessuto produttivo caratterizzato dalla massiccia presenza di piccole e micro imprese, quale quello italiano, le aziende abbiano la possibilità di accrescere la propria dimensione anche attraverso vie esterne.

L'Autorità, pertanto, tende a limitare al massimo il numero dei propri interventi in materia di concentrazioni, prescrivendo condizioni o vietando le operazioni solo nei casi in cui sia indispensabile per tutelare lo sviluppo della concorrenza nei mercati interessati.

In particolare, da uno studio condotto dal Chief Economist dell'Autorità, è emerso che, nel periodo 2007 - 2017, le operazioni di concentrazione autorizzate con rimedi sono state pari a 24, a fronte di un numero complessivo di operazioni che hanno richiesto un approfondimento istruttorio pari a 46[100]. In cinque operazioni su 24, il tipo di rimedio previsto è stato strutturale, in altri sei casi è stato comportamentale, mentre nei restanti undici casi sono stati previsti sia rimedi strutturali che

[99] I733D - CONSORZIO BANCOMAT - COMMISSIONI BILL PAYMENTS.

[100] Ai 24 casi in cui l'operazione di concentrazione è stata autorizzata con impegni, si aggiungono 5 casi in cui l'operazione di concentrazione è stata vietata, 6 casi in cui l'operazione è stata autorizzata senza impegni, 9 casi in cui l'Autorità ha deliberato la modifica a misure precedentemente imposte, un caso in cui l'operazione è stata ritirata in fase istruttoria e un ulteriore caso in cui l'operazione, benché autorizzata dall'Autorità con condizioni, non è stata poi perfezionata dalle Parti.

comportamentali che, in otto casi, hanno permesso di realizzare un effetto sinergico, quantomeno parziale (laddove una o più misure comportamentali erano volte a risolvere la medesima preoccupazione concorrenziale oggetto delle misure strutturali).

Complessivamente, nell'ambito delle 24 operazioni oggetto dell'analisi *ex post*, sono state prescritte 147 misure, con una media di circa 6 misure per decisione. A livello settoriale, il comparto della distribuzione al dettaglio e il settore assicurativo sono quelli che hanno visto imposto il maggior numero di rimedi (16 misure per decisione, in media) seguiti da quello bancario (con una media di circa 10 misure per operazione).

Quanto al tipo di misure prescritte, nel periodo analizzato i rimedi strutturali sono risultati lievemente superiori rispetto a quelli comportamentali, essendo rispettivamente pari a 73 (49,7% del totale) e 69 (46,9%), mentre quelli di tipo para-strutturale hanno un peso decisamente più basso rispetto ai precedenti (5 misure su 147, pari a circa il 3,4%). Mentre i rimedi di natura strutturale e para-strutturale sono stati tutti prescritti nell'ottica di affrontare criticità concorrenziali di tipo orizzontale, i rimedi comportamentali sono stati imposti per rimuovere anche effetti di natura verticale e conglomerale.

Fra le misure strutturali, quella imposta più di frequente è stata la cessione di alcuni punti vendita (71% dei casi), seguita dalla cessione di partecipazioni finanziarie (11% dei casi), dalla cessione di altri rami d'azienda (quali marchi, pacchetti di clienti, impianti di produzione, imposta nell'11% dei casi) e dalla cessione di intere società (7% dei casi).

In media, le imprese hanno avuto circa 15 mesi e mezzo per adempiere alle richieste dell'Autorità e, in oltre la metà dei casi (56%), i tempi di esecuzione delle misure strutturali è stato compreso fra i 12 e i 24 mesi.

Per ciò che concerne, invece, i rimedi comportamentali, in oltre la metà dei casi l'Autorità li ha imposti senza un termine temporale[101] (52% dei casi), mentre in un terzo dei casi la loro durata era limitata nel tempo (33% dei casi); in un numero minore di casi, infine, gli impegni comportamentali hanno avuto una durata indeterminata[102] (7% dei casi), puntuale[103] (6% dei casi) o non qualificabile (2%).

La categoria più rilevante (pari a circa il 41% dei casi) di rimedi comportamentali imposti dall'Autorità è rappresentato da quelli che vietano i legami gestionali esistenti tra le Parti e i concorrenti attivi sul mercato, come nel caso del ricorso al c.d. divieto di cumulo di ruoli e incarichi degli amministratori - che non possono sedere contestualmente nei C.d.A. dell'entità *post merger* e di altri operatori attivi sul mercato - o allo

[101] È il caso, ad esempio, di diverse concentrazioni in cui sono state imposte misure di *unbundling*.

[102] Hanno durata indeterminata gli impegni che prevedono che le parti siano tenute alla loro attuazione fino al permanere di una certa condizione che potrebbe in futuro venire meno.

[103] Come, ad esempio, la risoluzione di un patto parasociale.

scioglimento di *joint venture* tra detti soggetti.

L'implementazione delle misure imposte dall'Autorità ha richiesto, in media, circa tre mesi e mezzo, mentre il 48% di tali misure è stato implementato contestualmente alla chiusura dell'istruttoria.

Anche nel 2018, l'Autorità ha autorizzato quattro operazioni di concentrazione (su un totale di 73 concentrazioni fra imprese complessivamente notificate ai sensi dell'art. 16 della l. 287/1990) subordinatamente all'adozione di alcune misure correttive.

La prima operazione di concentrazione autorizzata con condizioni è stata quella relativa all'acquisizione del controllo delle società La Gardenia Beauty S.p.A. e Limoni S.p.A. da parte della società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., a capo del gruppo Douglas e in particolare della società Profumerie Douglas S.p.A.: infatti, tale operazione, secondo l'Autorità, avrebbe determinato la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, in una pluralità di mercati locali, della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi[104].

L'operazione è stata esaminata dall'Autorità, pur essendo di dimensione eurounitaria, in virtù del rinvio operato dalla Commissione, ai sensi dell'art 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 139/2004/CE (vedi *infra*).

Un'altra operazione che l'Autorità ha autorizzato con condizioni è relativa all'acquisizione da parte della società Noah 2 S.p.A. del controllo esclusivo della Mondial Pet Distribution S.p.A. mediante il trasferimento delle azioni detenute da quest'ultima[105]. Anche in questo caso, l'operazione era stata ritenuta in grado di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, in una pluralità di mercati locali, della distribuzione al dettaglio di articoli per l'alimentazione e la cura di animali domestici, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati (vedi *infra*).

Una terza operazione di concentrazione autorizzata con condizioni è stata quella relativa all'acquisizione del controllo di Nedgia S.p.A. da parte di 2i Rete Gas S.p.A.[106]. In particolare, l'Autorità ha avviato un'istruttoria ritenendo che l'operazione fosse suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale in dodici Ambiti Territoriali Minimi (di seguito, ATEM)[107], in cui entrambe le Parti erano significativamente presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (vedi *infra*).

È stata autorizzata dall'Autorità con condizioni anche l'operazione

[104] C12109 - PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI.

[105] C12139 - NOAH 2/MONDIAL PET DISTRIBUTION.

[106] C12125 - 2I RETE GAS/NEDGIA.

[107] In particolare, negli ATEM di Agrigento, Foggia 1, Bari 2, Catania 1, Frosinone 2, Catania, Isernia, Salerno 3, Messina 2, Palermo 2, Brindisi, e Taranto.

con cui Barberini S.p.A. - produttrice di lenti in vetro *plano* di elevata qualità per occhiali da sole e attiva anche nella produzione di sbozzi in vetro, materia prima per la produzione delle lenti - è entrata a far parte del gruppo EssilorLuxottica, operatore *leader* a livello mondiale nel settore dell'occhialeria e attivo in tutte le principali fasi della catena produttiva[108].

L'Autorità, a seguito dell'istruttoria, ha concluso che la concentrazione avrebbe realizzato la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante di Luxottica S.p.A. nei mercati della produzione di sbozzi di vetro per lenti *plano*, della produzione di lenti *plano* in vetro e della produzione e distribuzione di occhiali da sole, pregiudicandone in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali.

La società Barberini si qualificava come un operatore da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti/effetti/trattamenti per rendere le lenti in vetro più resistenti e leggere e, proprio per i costanti investimenti nello sviluppo di innovazioni, è diventata il fornitore principale, se non esclusivo, di tutti i produttori di occhiali da sole con lenti in vetro (fra cui, i concorrenti di Luxottica).

Attraverso tale concentrazione, pertanto, Luxottica acquisiva l'unico produttore di lenti *plano* in vetro al mondo attivo nell'innovazione e nel miglioramento di tale *input*. In tal modo, si sarebbe determinata la posizione dominante di Luxottica nel mercato della produzione di lenti *plano* in vetro, nonché un rafforzamento della sua posizione quale unico operatore verticalmente integrato presente in tutti i livelli della filiera della produzione e vendita di occhiali da sole,

I concorrenti di Luxottica, venendo meno la "terzietà" di Barberini, sarebbero stati disincentivati a rivolgersi a tale fornitore e, soprattutto, a condividere con Barberini i loro progetti innovativi. Analizzando la concorrenza in una prospettiva dinamica, ciò avrebbe potuto determinare l'arresto nella costante crescita di tali operatori, il loro inesorabile indebolimento e, almeno per alcuni, l'uscita dal mercato. La riduzione del numero dei *competitors* e, conseguentemente, l'attenuazione degli stimoli a proseguire il processo di innovazione e di sviluppo di lenti sempre più performanti - in termini, ad esempio, di minor peso e spessore - da parte di Luxottica, avrebbe finito per rallentare il processo di crescita e sviluppo di tutto il settore degli occhiali da sole.

Nel medio termine, quindi, l'operazione avrebbe comportato un pregiudizio evidente ai consumatori sia in termini di riduzione dei vincoli competitivi all'aumento dei prezzi, sia in termini di eliminazione delle spinte innovatrici derivanti dalla sinergia produttiva sviluppata fra Barberini e i vari operatori del settore degli occhiali da sole, con conseguente minore varietà e qualità di prodotti offerti sul mercato.

[108] C12183 - LUXOTTICA GROUP S.P.A. / BARBERINI S.P.A..